



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 01 dicembre 2011

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas  
Direzione tariffe  
(e-mail: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it))

*Milano*

e, per conoscenza:

Al Dipartimento delle finanze  
Direzione legislazione tributaria

*Roma*

Al Comando generale della Guardia di Finanza  
*Roma*

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per il mercato, la  
concorrenza, il consumatore, la vigilanza  
e la normativa tecnica

*Roma*

Alla Direzione centrale gestione tributi  
e rapporto con gli utenti

*Sede*

Alla Direzione centrale affari giuridici  
e contenzioso

*Sede*

All'Ufficio centrale antifrode

*Sede*

**OGGETTO:** Documento DCO 40/11 - Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08 - Indicazioni relative all'accertamento dei flussi di gas fiscalmente rilevanti.

Con riferimento al documento di consultazione indicato in oggetto (allegato per comodità di chi legge per conoscenza), al fine di evitare possibili fraintendimenti in fase applicativa tra le disposizioni concernenti la regolazione tariffaria e del mercato demandate a codesta Autorità e quelle di natura fiscale e tributaria di competenza della scrivente, si rappresenta quanto segue.

I contatori del gas naturale utilizzati per i fini fiscali, devono rispettare i seguenti requisiti generali di sicurezza:

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi

00143 Roma, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246008 – Fax +39 06 50243097 - e-mail: [dogane.accertamenti.deposito@agenziadogane.it](mailto:dogane.accertamenti.deposito@agenziadogane.it)

- devono essere muniti di totalizzatore progressivo, non azzerabile né, più in generale, alterabile;
- devono essere costruiti in maniera tale da impedire la modifica, anche da remoto, di tutti gli elementi che concorrono alla formazione della misura; in altri termini, deve essere garantita, nell'ambito delle vigenti disposizioni metriche, non solo la correttezza della misura, nel rispetto delle prescritte tolleranze, ma anche l'inalterabilità della misura stessa.  
A tal fine, l'Amministrazione finanziaria può, per quanto di competenza, anche apporre appositi suggelli;
- devono essere installati, insieme ad eventuali accessori (filtri, valvole di sicurezza, riscaldatori, ecc), attraverso un montaggio atto a garantirne il corretto funzionamento in opera, così come indicato nelle norme tecniche al caso applicabili.

Posto quanto sopra, l'eventuale possibilità, concessa ai soggetti responsabili del servizio di erogazione / vendita, di poter modificare da remoto, senza che le Autorità competenti né il consumatore ne abbiano di fatto contezza, ad esempio il fattore di comprimibilità del gas preimpostato nel complesso di misura, rappresenterebbe un elemento di indubbia criticità, sia sotto l'aspetto fiscale che, più in generale, per quanto concerne la tutela della fede pubblica nelle transazioni economiche.

Tale concetto generale è stato, tra l'altro, oggetto di condivisione, nel corso della riunione con la Direzione mercati di codesta Autorità tenutasi lo scorso 27 novembre presso la sede centrale di questa Agenzia, con riferimento all'analisi di possibili problematiche fiscali e tributarie connesse con il controllo e con la gestione del cosiddetto "gas non contabilizzato".

Ovviamente, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni metriche riferite sia ai contatori sia ai convertitori di volume alle condizioni di base, si conferma la facoltà dell'Agenzia di definire, anche nella fattispecie, la tolleranza complessiva per il corretto accertamento dell'imposta, in particolare, per quanto concerne i grandi consumatori finali e gli utenti agevolati.

A tal riguardo, per quanto di competenza, si conferma la validità delle indicazioni tecniche, in quanto applicabili, delle pregresse disposizioni di prassi fiscale in materia.

I predetti requisiti e le prerogative dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo fiscale, sono stati ribaditi nel corso delle riunioni per la definizione del decreto attuativo dell'art.19, comma 2 del D.l.vo 22/07 concernente i controlli metrologici successivi sui misuratori MID del gas naturale, tenutesi presso il competente Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

A tal riguardo, sembrerebbe meritevole di specifico approfondimento il punto 5.31 del documento a margine indicato, applicabile, tra l'altro, proprio ai contatori di classe G4 e G6, solitamente installati presso i piccoli utenti finali, anch'essi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta di competenza della scrivente, oltre che della tutela del consumatore e della gestione del predetto gas non contabilizzato.

Infine, sempre per quanto di competenza dell'Agenzia e nel rispetto delle sopra esposte cautele, si rappresenta piena concordanza relativamente all'adozione di sistemi tecnici per la lettura remota del totalizzatore dei contatori del gas nonché per la concentrazione e la storicizzazione dei dati inerenti i flussi di gas fiscalmente rilevanti, i quali, tra l'altro e se del caso, possono essere utilizzati anche dall'Amministrazione finanziaria per eventuali successivi riscontri di carattere fiscale ed, eventualmente, tributario.

Ferma restando la completa autonomia di codesta Direzione nel procedere all'approvazione del documento in oggetto, si manifesta la disponibilità, qualora ritenuto opportuno, ad un confronto sul contenuto della presente, prevedendo, se del caso, uno specifico approfondimento nell'ambito del memorandum d'intesa tra l'Agenzia delle dogane e codesta Autorità.

Attesi i risvolti metrologici e di tutela del consumatore connessi con l'argomento in esame, valuterebbe, poi, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, l'interesse a partecipare all'eventuale ipotizzato incontro.

Il Direttore Centrale  
Dr.ssa Cinzia Bricca  
*f.to Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93